

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 19159 /97/ 2018.11 del 05 SET 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Legge regionale n. 6/2000, art. 3 “Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica”.

Assessorato Regionale dell’Istruzione  
e della Formazione professionale  
Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore  
Palermo  
(Rif. Prot. n. 2821/GAB del 4.9.2018)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l’avviso dello scrivente in ordine all’interpretazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 24 febbraio 2000, n. 6, relativamente alla composizione della “Conferenza provinciale di organizzazione di rete scolastica”.

Si riferisce al riguardo che il predetto articolo 3, in relazione alla composizione della Conferenza, prevede, tra gli altri “7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall’assemblea dei sindaci della provincia convocata dal presidente della Provincia regionale”.

In relazione a tale previsione, sono sorti dubbi interpretativi con riferimento all’inciso “con voto limitato a 2” e, più segnatamente, se tale limitazione riguardi i sette sindaci eletti, così come ritenuto da codesto Assessorato, ovvero l’assemblea che deve eleggerli.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, (Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali), dispone, in ordine alle Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, che:

*“1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell’attribuzione dell’autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali*

*Day*

*preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.*

*2. La Conferenza provinciale è composta:*

*- dal Presidente della Provincia regionale, che la preside;*

*- dal Sindaco del Comune capoluogo;*

*- da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;*

*- da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;*

*- da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;*

*- dal Provveditore agli studi della Provincia e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;*

*- da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della Provincia convocata dal Presidente della Provincia regionale.*

*3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente della Provincia regionale non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia”.*

I dubbi interpretativi sollevati con riferimento alla formulazione impiegata dal legislatore regionale, relativamente all'ipotesi di limitazione del voto a soli due componenti, sembrano, tuttavia, potersi risolvere con l'ausilio del disposto del successivo comma 3 che, con riguardo alla convocazione dell'assemblea dei sindaci, prevede la possibilità di procedere all'elezione “con la maggioranza dei presenti”.

Può, quindi, ragionevolmente ritenersi che, avendo la norma previsto una apposita maggioranza per la scelta dei sindaci, la limitazione di voto prevista dall'inciso “con voto limitato a 2”, non possa che essere riferita ai sette sindaci eletti dall'Assemblea, poichè, diversamente argomentando, non si giustificerebbe la necessità della previsione contenuta nel comma 3 citato che, invece, prevede espressamente due differenti maggioranze che risulterebbero illogiche nell'ipotesi di soli due votanti.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico



